

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

110° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (2335), di iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 4, 5, 8

VETTORI, *relatore alla Commissione* 5, 8

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1980, n. 7088, e successive modificazioni» (2430)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 4

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4

VETTORI, *relatore alla Commissione* 2

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1980, n. 7088, e successive modificazioni» (2430)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni».

Prego il senatore Vettori di riferire sul disegno di legge.

VETTORI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 2430, d'iniziativa governativa, intende modificare le distorsioni createsi in relazione al testo unico sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

La materia dei pesi e delle misure, che deve tutelare la fede pubblica nei rapporti *inter partes* per la corretta determinazione delle quantità, è disciplinata da antiche leggi raccolte nel testo unico, da me precedentemente richiamato, che risale a più di cento anni fa. Esso ha fissato le modalità di controllo dei pesi e delle misure legali lineari, di superficie, di solidità, di peso, di capacità, per le misure agrarie e del legno.

Il controllo degli strumenti metrici è realizzato attraverso tre istituti. Il primo si identifica con l'approvazione ministeriale del modello rappresentativo della produzione prevista, previo accertamento della sua affidabilità metrologica. Il secondo con la cosiddetta «verificazione prima» operata dagli uffici metrici provinciali su tutti gli strumenti prima dell'immissione sul mercato per accertare la conformità di ciascun esemplare al modello approvato.

Il Consiglio delle Comunità europee ha emanato, in data 19 novembre 1973, la direttiva n. 362 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate. Lo stesso Consiglio, in data 31 gennaio 1985, ha emanato la direttiva n. 146 che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva n. 362: quindi anche questa fa riferimento alle misure lineari materializzate. Comunque, anche per le altre varie categorie di strumenti di misura, la Commissione delle Comunità europee sta provvedendo, in analogia, all'adeguamento delle direttive sul controllo metrologico dell'intera Comunità.

È importante notare che per le misure lineari, la cui produzione è tipicamente di serie, il controllo previsto dalla direttiva n. 146 del 1985 viene effettuato con criteri statistici; quindi, non si effettua un controllo

per esemplare. Comunque, in ogni Stato si stanno introducendo criteri di controllo e di verifica adeguati alle nuove modalità produttive.

Le leggi metriche nazionali dispongono, all'articolo 16, una verifica periodica biennale degli strumenti metrici in uso per il commercio presso l'utente, in alcune sedi comunali e presso gli uffici metrici provinciali. Si tratta di un'operazione notevolmente complessa: infatti sia l'approvazione ministeriale del modello, sia la verifica prima, sia la verifica periodica comportano bolli di controllo per ogni esemplare ed una mole di spostamenti da produttore ad utente tale da rendere, specialmente per gli apparecchi elettronici, il controllo operato da parte del servizio statale di metrologia onerosissimo e quindi poco produttivo.

Dai controlli di verifica periodica sono tuttora esenti, in base al disposto dell'articolo 22, i contatori di gas che vengono bollati solo prima dell'immissione in commercio.

Il disegno di legge propone di modificare il testo unico del 1890 per adeguare la verifica prima e la verifica periodica dei contatori a gas alle nuove realtà produttive degli strumenti ed alle esigenze di protezione del consumatore, adottando in questa occasione la necessaria delegificazione in una materia squisitamente tecnica.

Con i due articoli del disegno di legge - che non comporta alcun onere economico-finanziario - si autorizza l'emanazione di un decreto ministeriale per la verifica degli strumenti metrici (che attualmente fa riferimento ad ogni esemplare) con metodologie statistiche e qualitative, in analogia alla normativa comunitaria - quindi, praticamente, anche con l'autocertificazione - fissando criteri differenziati per le varie categorie di strumenti.

Si provvede inoltre a definire, sempre con decreto ministeriale, i criteri, anche in divenire, di verifica dei contatori di gas, iniziando a ridurre la durata (ora indefinita) del bollo legale di verifica prima, adottando criteri di gradualità temporale per l'entrata in vigore.

Come ho già precisato, per il disegno di legge non occorre una relazione tecnica in base alla legge n. 468 del 1978: infatti esso non comporta nè maggiori spese, nè minori entrate. Per questi motivi il relatore propone l'approvazione del provvedimento di iniziativa governativa.

Vorrei esprimere alcune valutazioni sui pareri espressi dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e dalla Commissione giustizia.

Mi pare che la Giunta tenda ad omogeneizzare quanto più possibile questa materia alla legislazione comunitaria che, come è stato anche affermato da numerose sentenze della Corte costituzionale, vale anche al di sopra delle leggi del singolo Stato.

All'articolo 1 la Giunta chiede l'applicazione di «criteri rigorosi per la designazione degli organismi che saranno autorizzati ad espletare compiti di certificazione».

In merito all'articolo 2 la Giunta parla di divieti che però non esistono nel testo del disegno di legge in oggetto, mentre è da noi prevista la reciprocità della certificazione fra i vari paesi.

Forse alcuni problemi potranno nascere per le importazioni da Taiwan.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione giustizia, in relazione all'articolo 2 vengono rammentati gli effetti della normativa sulla depenalizzazione.

Alla luce di queste considerazioni, invito i colleghi ad una sollecita approvazione del testo in discussione.

CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo ringrazia il relatore per la completezza della sua relazione, che ha giustamente messo in luce il fatto che tale provvedimento rientra nell'ambito della politica di tutela del consumatore, che impegna tutti noi su diversi fronti. Il Governo inoltre concorda sull'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione per consentire al relatore ed ai Commissari un approfondito esame dei pareri espressi dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e dalla Commissione giustizia.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (2335),
d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate», d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Ricordo che l'articolo 1 è già stato approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do nuovamente lettura:

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) animali d'affezione: cani, gatti, uccelli da gabbia, piccioni viaggiatori, pesci da acquario, roditori, tartarughe, e ogni altro animale appartenente a specie abitualmente allevate, nutrite e detenute a scopo non di allevamento per il lavoro o l'alimentazione umana, ma di diletto e compagnia;

b) mangimi: i mangimi destinati all'alimentazione degli animali di cui alla lettera *a)*, appartenenti a tutte le categorie merceologiche di cui alle leggi 15 febbraio 1963, n. 281, e 8 marzo 1968, n. 399;

c) attrezzature: gli equipaggiamenti necessari o utili alla convivenza dell'animale d'affezione con l'uomo;

d) prodotti per animali: disinfestanti; disinfettanti, antiparassitari; integratori, polivitaminici o specifici; sali minerali. Tali prodotti costituiscono presidi medici per animali.

Il relatore Vettori ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) animali d'affezione: ogni animale appartenente a specie abitualmente detenute per compagnia o diletto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo;

b) attività collegate al commercio: l'addestramento, il ricovero temporaneo, la pulizia e cura estetica degli animali d'affezione; la vendita di mangimi, attrezzature e prodotti per animali d'affezione; l'organizzazione e gestione di fiere e mercati ambulanti di animali d'affezione;

c) mangimi: i mangimi destinati all'alimentazione degli animali d'affezione appartenenti alle categorie merceologiche di cui alle leggi 15 febbraio 1963, n. 281, e 8 marzo 1968, n. 399;

d) attrezzature: gli equipaggiamenti necessari o utili alla convivenza dell'animale d'affezione con l'uomo;

e) prodotti per animali: disinfestanti; disinfettanti antiparassitari; integratori, polivitaminici o specifici; sali minerali; altri prodotti per ornitologia e acquariologia. Tali prodotti costituiscono presidi medico-sanitari di uso zootecnico.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 definisce le attività collegate al commercio degli animali d'affezione. Vorrei precisare che gli animali che svolgono attività utili all'uomo sono quelli che possono convivere con l'uomo, come nel caso dei cani per i ciechi o da valanga. In ogni caso, dalla normativa in discussione sono esclusi gli equini, il cui commercio ed allevamento è comunque disciplinato da altre norme.

In particolare mi riferisco ai cani che accompagnano i ciechi o a quelli utilizzati per il soccorso in montagna, cioè i cosiddetti cani da valanga. Non possiamo invece pensare ad animali di altro tipo, neppure a quelli di razza equina.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli successivi nel testo risultante dalle modifiche illustrate dal relatore nella seduta antimeridiana di ieri. Ne do lettura:

Art. 3.

*(Esercizio del commercio degli animali
d'affezione e delle attività collegate)*

1. L'esercizio del commercio degli animali d'affezione e delle attività collegate è subordinato al nulla osta dell'autorità veterinaria competente per territorio, rilasciato previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 8.

2. Le unità sanitarie locali annotano in apposito elenco i nulla osta rilasciati nel territorio di competenza.

3. Il commercio degli animali d'affezione e le attività ad esso collegate possono essere esercitati da chi abbia superato l'esame previsto all'articolo 5, primo comma, numero 1), della legge 11 giugno 1971, n. 426, e regolato agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

4. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 8 reca l'elenco delle specifiche materie, oggetto dell'esame di cui al comma 3, relative al commercio di animali d'affezione e alle attività collegate.

5. Gli allevatori che esercitano il commercio degli animali d'affezione o attività ad esso collegate, devono essere specificamente autorizzati.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pulizia e cura estetica degli animali d'affezione è rilasciata a chi abbia esercitato per almeno tre anni tale attività, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 8.

7. Il venditore di animali d'affezione è tenuto a rilasciare all'acquirente una dichiarazione scritta concernente le condizioni di salute, l'età e la provenienza dell'animale.

È approvato.

Art. 4.

(Mangimi)

1. I mangimi possono essere posti in vendita:

a) in negozi specializzati e muniti di autorizzazione rilasciata per la corrispondente sottoclasse della tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375;

b) in locali specializzati e muniti dell'autorizzazione di cui alla lettera a), all'interno di negozi che trattano prodotti destinati all'alimentazione umana o di centri di grande distribuzione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dal sindaco del Comune ove l'attività è esercitata, previo il nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1.

È approvato.

Art. 5.

(Importazione)

1. All'importazione degli animali d'affezione si applica l'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità adotta, con proprio decreto, disposizioni di attuazione delle norme di cui al comma 1, con riferimento al periodo di osservazione sanitaria e ai limiti minimi di età degli animali d'affezione introdotti in Italia.

3. L'importazione degli animali d'affezione dai paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è subordinata al nulla osta dell'autorità veterinaria competente, che l'annota in apposito elenco.

È approvato.

Art. 6.

(Animali esotici)

1. Ai fini della presente legge si intendono per animali esotici i mammiferi, gli uccelli e i rettili appartenenti alla fauna selvatica, le cui specie vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi d'origine, e non sono presenti con insediamenti autoctoni nel territorio nazionale.

2. Sono compresi tra gli animali di cui al comma 1 i mammiferi, gli uccelli e i rettili appartenenti alle specie elencate negli allegati della convenzione internazionale di Washington di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

3. I possessori a qualsiasi titolo degli animali di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla unità sanitaria locale competente per territorio. Questa assicura il rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario, di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività e di salvaguardia dell'incolumità delle persone, secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 8.

4. La detenzione degli animali di cui al presente articolo è autorizzata dal sindaco del Comune di residenza del possessore.

È approvato.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. I soggetti che esercitano il commercio degli animali d'affezione o le attività ad esso collegate devono adeguarsi alle disposizioni recate dalla presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. Entro il termine di cui al comma 1 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla raccolta degli usi e consuetudini locali nella materia disciplinata dalla presente legge.

È approvato.

Art. 8.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il regolamento di esecuzione.

È approvato.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni. Alla terza infrazione si applica inoltre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio e delle attività ad esso collegate.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni. Alla seconda infrazione si applica inoltre la revoca dell'autorizzazione all'importazione.

Su questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire la seconda parte del comma 2 con la seguente: «Alla seconda infrazione si applica inoltre la sospensione, fino a dodici mesi, dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio».

VETTORI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento da me proposto all'articolo 9 accoglie la richiesta avanzata dalla Commissione agricoltura: si propone infatti di applicare la misura della sospensione e non la misura della revoca. Comunque, si resta sempre nell'ambito delle sanzioni amministrative.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore all'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni. Alla terza infrazione si applica inoltre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio e delle attività ad esso collegate.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni. Alla seconda infrazione si applica inoltre la sospensione, fino a dodici mesi, dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA